

COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DEL CANONE
UNICO PATRIMONIALE E DEL
CANONE MERCATALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	5
Art. 2 – Soggetto attivo.....	5
Art. 3 – Funzionario responsabile.....	5

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE

Art. 4 – Disposizioni generali.....	7
Art. 5 – Tipologie di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari.....	7
Art. 6 – Concessioni ed autorizzazioni.....	8
Art. 7 – Avvio del procedimento amministrativo.....	8
Art. 8 – Pubblicità che non necessita di autorizzazione.....	11
Art. 9 – Termine per la conclusione del procedimento amministrativo.....	11
Art. 10 – Istruttoria.....	12
Art. 11 – Conclusione del procedimento amministrativo.....	13
Art. 12 – Rilascio della concessione od autorizzazione.....	14
Art. 13 – Deposito cauzionale.....	14
Art. 14 – Contenuto ed efficacia del provvedimento amministrativo.....	15
Art. 15 – Obblighi del concessionario.....	16
Art. 16 – Titolarità della concessione od autorizzazione.....	17
Art. 17 – Subentro nella concessione od autorizzazione.....	17
Art. 18 – Rinnovo e proroga della concessione od autorizzazione.....	18
Art. 19 – Variazione della concessione od autorizzazione.....	19
Art. 20 – Cessazione della concessione od autorizzazione.....	20
Art. 21 – Modifica, sospensione e revoca della concessione od autorizzazione.....	21
Art. 22 – Decadenza ed estinzione della concessione od autorizzazione.....	21
Art. 23 – Occupazioni d'urgenza.....	23
Art. 24 – Occupazioni ed installazioni od esposizioni pubblicitarie abusive.....	23

TITOLO III – DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OD ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 25 – Disposizioni generali.....	26
Art. 26 – Oggetto del canone.....	26
Art. 27 – Soggetto obbligato al pagamento.....	27
Art. 28 – Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere.....	27
Art. 29 – Classificazione del Comune.....	28

Art. 30 – <i>Versamento del canone</i>	28
--	----

CAPO I – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 31 – <i>Criteri per la determinazione del canone</i>	29
Art. 32 – <i>Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche</i>	30
Art. 33 – <i>Durata delle occupazioni</i>	30
Art. 34 – <i>Modalità di applicazione del canone</i>	30
Art. 35 – <i>Passi carrabili</i>	31
Art. 36 – <i>Occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità</i>	31
Art. 37 – <i>Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazioni</i>	32
Art. 38 – <i>Esenzioni</i>	33

CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 39 – <i>Tipologie degli impianti pubblicitari</i>	34
Art. 40 – <i>Criteri per la determinazione del canone</i>	34
Art. 41 – <i>Modalità di applicazione del canone</i>	35
Art. 42 – <i>Pubblicità effettuata con veicoli in genere</i>	36
Art. 43 – <i>Maggiorazioni</i>	36
Art. 44 – <i>Riduzioni</i>	36
Art. 45 – <i>Esenzioni</i>	37

TITOLO IV – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 46 – <i>Disposizioni generali</i>	39
Art. 47 – <i>Gestione del servizio delle pubbliche affissioni</i>	39
Art. 48 – <i>Tipologia degli impianti delle affissioni</i>	39
Art. 49 – <i>Impianti privati per affissioni dirette</i>	40
Art. 50 – <i>Determinazione del canone</i>	40
Art. 51 – <i>Riduzioni</i>	41
Art. 52 – <i>Esenzioni</i>	41
Art. 53 – <i>Modalità per l'espletamento delle pubbliche affissioni</i>	41
Art. 54 – <i>Affissioni abusive</i>	43
Art. 55 – <i>Vigilanza</i>	43
Art. 56 – <i>Norme di rinvio</i>	43

TITOLO V – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL

DEMANIO OD AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Art. 57 – <i>Disposizioni generali</i>	44
Art. 58 – <i>Oggetto del canone</i>	44
Art. 59 – <i>Soggetto obbligato al pagamento</i>	44
Art. 60 – <i>Commercio su aree pubbliche</i>	45
Art. 61 – <i>Procedimento amministrativo</i>	45
Art. 62 – <i>Determinazione delle tariffe annuali e giornalieri</i>	45
Art. 63 – <i>Classificazione del Comune</i>	46
Art. 64 – <i>Criteri per la determinazione del canone</i>	46
Art. 65 – <i>Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche</i>	46
Art. 66 – <i>Modalità di applicazione del canone</i>	47
Art. 67 – <i>Versamento del canone</i>	47
Art. 68 – <i>Riduzioni</i>	47
Art. 69 – <i>Subentro e cessazione</i>	48

TITOLO VI – RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

Art. 70 – <i>Disposizioni generali</i>	49
Art. 71 – <i>Rimborsi</i>	49
Art. 72 – <i>Indennità e sanzioni</i>	49
Art. 73 – <i>Accertamento e riscossione coattiva</i>	50
Art. 74 – <i>Contenzioso</i>	51

TITOLO VII – RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

Art. 75 – <i>Disposizioni transitorie</i>	52
Art. 76 – <i>Disposizioni finali</i>	52
Art. 77 – <i>Entrata in vigore</i>	52

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di San Vito di Cadore.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni nel Comune di San Vito di Cadore.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
4. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali che trattano singole e determinate materie, in quanto compatibili.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. I canoni sono dovuti al Comune di San Vito di Cadore.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione il servizio di gestione di ciascun canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 446/1997.

Articolo 3

Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile di ciascun canone, al quale sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni ai fini dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa ai canoni, compresa la sottoscrizione di richieste,

avvisi di accertamento, provvedimenti di riscossione ed autorizzazioni di rimborso o compensazione.

2. In caso di affidamento della gestione dei canoni a terzi, responsabile della gestione stessa è il soggetto affidatario previa designazione da parte della Giunta Comunale.

TITOLO II
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO
DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE

Articolo 4
Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le modalità per la richiesta ed il rilascio del provvedimento di concessione od autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o la diffusione di messaggi pubblicitari nel Comune di San Vito di Cadore, nonché il contenuto e gli effetti del provvedimento stesso.
2. Sono altresì disciplinati i procedimenti di subentro nella titolarità della concessione od autorizzazione, rinnovo, proroga, cessazione, decadenza, estinzione, modifica, sospensione e revoca del provvedimento amministrativo.

Articolo 5
Tipologie di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, agli effetti del presente regolamento, si distinguono in:
 - a) permanenti, ossia le occupazioni a carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di concessione od autorizzazione avente durata non inferiore ad un anno, che comportino o meno l'esistenza di impianti o manufatti;
 - b) temporanee, ossia le occupazioni la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione od autorizzazione, è inferiore ad un anno, anche se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche.
2. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, agli effetti del presente regolamento, si distinguono in:
 - a) permanenti, ossia le forme di pubblicità effettuate con l'ausilio di impianti o manufatti di carattere stabile, a seguito del rilascio di un provvedimento di concessione od autorizzazione avente una durata superiore a 90 giorni;
 - b) temporanee, ossia le forme di pubblicità effettuate senza l'ausilio di impianti o manufatti di carattere stabile, a seguito del rilascio di un provvedimento di concessione od autorizzazione avente una durata non superiore a 90 giorni.

Articolo 6

Concessioni ed autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comportanti o meno la presenza o la costruzione di manufatti, e tutte le installazioni permanenti o temporanee di mezzi pubblicitari, comportanti o meno l'occupazione dello spazio pubblico, devono essere precedute, secondo le varie tipologie, da una concessione od autorizzazione da parte del Comune, su domanda dell'interessato, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari vigenti. Non devono essere precedute da una concessione od autorizzazione comunale le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, fatto salvo il nulla-osta quando previsto da norme di legge.
2. L'interessato è tenuto a richiedere ed ottenere il provvedimento di concessione od autorizzazione anche se l'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria che intende realizzare rientra tra le fattispecie per le quali il pagamento del canone non è previsto.

Articolo 7

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione od autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o l'installazione di un mezzo pubblicitario od esposizione pubblicitaria ha inizio con la presentazione di una domanda, da parte dell'interessato, al Comune. La domanda deve essere trasmessa unicamente in modalità telematica, secondo le procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), utilizzando il portale "Impresa in un Giorno" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero in via residuale, per quanto non ricompreso nella competenza del SUAP, tramite posta elettronica certificata (PEC).
2. La domanda deve essere trasmessa al Comune, secondo le modalità previste dal precedente comma, entro 30 giorni antecedenti alla data di inizio dell'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria richiesta, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza previste dall'articolo 23. La mancata osservanza di detto termine non garantisce la conclusione del procedimento in tempo utile rispetto alla data di inizio risultante dalla domanda, nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo di cui all'articolo 9.

3. La domanda di concessione od autorizzazione per l'occupazione di spazi od aree pubbliche, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) nel caso di persona fisica od impresa individuale, le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente, il numero di partita IVA qualora esistente, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo PEC se posseduto;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita IVA, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo PEC se posseduto;
 - c) l'ubicazione dello spazio od area pubblica ovvero del bene che si richiede di occupare, mediante la precisa individuazione dello stesso sulla cartografia comunale;
 - d) la misura dello spazio od area pubblica ovvero del bene che si richiede di occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione oggetto della domanda, con le date di inizio e fine del periodo considerato;
 - f) l'uso specifico ed esclusivo al quale si intende assoggettare lo spazio od area pubblica ovvero il bene che si richiede di occupare;
 - g) qualora l'occupazione preveda la costruzione ed il mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto, la descrizione dell'opera od impianto che si intende eseguire, fermo restando l'obbligo di ottenere le dovute autorizzazioni ai fini edilizi, ambientali e paesaggistici, nonché di altri enti se necessario, ai sensi di legge;
 - h) l'eventuale intenzione di utilizzare parte dello spazio od area pubblica che si richiede di occupare per svolgervi un'attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con l'indicazione precisa del luogo su cui si svolgerà l'attività;
 - i) l'impegno, da parte del richiedente, a sottostare al complesso degli obblighi e delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione od autorizzazione, nonché a depositare eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione del medesimo spazio od area pubblica, costituisce criterio per l'attribuzione di priorità l'ordine cronologico di presentazione delle domande, salvo quanto previsto da altre disposizioni legislative o regolamentari vigenti.
5. La domanda di concessione od autorizzazione per l'installazione di un mezzo pubblicitario od esposizione pubblicitaria, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) nel caso di persona fisica od impresa individuale, le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente, il numero di partita IVA qualora esistente, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo PEC se posseduto;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita IVA, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo PEC se posseduto;
 - c) la localizzazione del mezzo pubblicitario da installare ovvero, ove non vi sia installazione o la stessa non insista su suolo pubblico od asservito ad uso pubblico, quella da cui risulta più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria, mediante la precisa individuazione della stessa sulla cartografia comunale;
 - d) qualora l'installazione od esposizione pubblicitaria preveda la costruzione ed il mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto, ancorché provvisorio, la tipologia di ciascun mezzo pubblicitario oggetto della domanda, compresa la descrizione dei suoi elementi costitutivi (materiali, caratteristiche, immagini, colori, ecc.), e la relativa dimensione, fermo restando l'obbligo di ottenere le dovute autorizzazioni ai fini edilizi, ambientali e paesaggistici, nonché di altri enti se necessario, ai sensi di legge;
 - e) il contenuto preciso del messaggio pubblicitario, completo di scritte, simboli ed altri elementi significativi;
 - f) la durata dell'installazione od esposizione pubblicitaria richiesta, con le date di inizio e fine del periodo considerato;
 - g) la ragione per la quale l'installazione od esposizione pubblicitaria è richiesta;
 - h) l'impegno, da parte del richiedente, a sottostare al complesso degli obblighi e delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione od autorizzazione, nonché a depositare eventuali cauzioni che fossero dovute per l'installazione od esposizione pubblicitaria.
6. Oltre ai dati ed alle informazioni richieste, la domanda deve essere corredata dei documenti relativi all'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria che si intende realizzare e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (mappe, planimetrie, prospetti, bozzetti, fotografie, pareri, autorizzazioni, ecc.). Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà nei casi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Qualora l'installazione od esposizione pubblicitaria richiesta determini al tempo stesso un'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente tutti gli elementi di cui sopra, è unica.

Articolo 8

Pubblicità che non necessita di autorizzazione

1. La domanda di cui al precedente articolo non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune od al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario, nei seguenti casi:
 - a) pubblicità con locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non contemplate dall'articolo 23 del Codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati e le informazioni richieste, nonché l'impegno, da parte del dichiarante, al rispetto delle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.
3. La dichiarazione deve essere trasmessa entro 10 giorni antecedenti alla data di inizio della diffusione del messaggio pubblicitario. La trasmissione al Comune avviene unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC).
4. Il dichiarante è tenuto ad eseguire il pagamento del canone, se dovuto, nella misura indicata dal competente ufficio o dal soggetto che gestisce il canone ed a trasmettere allo stesso copia della quietanza di pagamento, prima della data di inizio della diffusione del messaggio pubblicitario risultante dalla dichiarazione.
5. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto a titolo di canone rende legittima l'effettuazione della pubblicità.
6. Copia della quietanza di pagamento deve essere custodita nel luogo di occupazione ed esibita su richiesta del personale incaricato della vigilanza.
7. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione ed il Comune od il soggetto che gestisce il canone procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla variazione intervenuta e quello già pagato per lo stesso periodo.

Articolo 9

Termine per la conclusione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione od autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o l'installazione di un mezzo pubblicitario od esposizione pubblicitaria deve concludersi con un provvedimento espresso entro 45 giorni dalla data di acquisizione della domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ovvero dalla data di protocollazione della

domanda se trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC), salvo quanto previsto da altre disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere elevato a 90 giorni qualora sia necessario acquisire pareri, valutazioni tecniche, autorizzazioni, nulla osta ed atti endoprocedimentali comunque denominati da parte di altre amministrazioni od enti coinvolti.
3. In nessun caso la scadenza del termine determina assenso all'occupazione di spazi ed aree pubbliche ovvero all'installazione od esposizione pubblicitaria.

Articolo 10

Istruttoria

1. Ai fini dell'individuazione dell'organo competente al rilascio del provvedimento amministrativo, nonché di tutti gli altri procedimenti rilevanti, si rinvia all'assetto organizzativo adottato dal Comune in merito alla competenza amministrativa degli uffici.
2. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, una volta ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi che la compongono ed a un controllo della documentazione allegata al fine di verificare la completezza e la regolarità della domanda stessa in relazione ai requisiti di cui all'articolo 7.
3. Qualora la domanda risulti incompleta negli elementi richiesti ovvero carente nella documentazione allegata, il responsabile del procedimento formula al richiedente, entro 15 giorni dalla data di acquisizione della stessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ovvero dalla data di protocollazione, una richiesta di regolarizzazione od integrazione.
4. L'interessato deve provvedere alla regolarizzazione od integrazione della domanda già trasmessa entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta formulata dal responsabile del procedimento, a pena di archiviazione della domanda stessa. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
5. I termini per la conclusione del procedimento sono interrotti dalla data di invio della richiesta di integrazione o regolarizzazione e riprendono a decorrere dalla data di ricezione, da parte del competente ufficio, della documentazione integrativa.
6. Il responsabile del procedimento, una volta accertate la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione allegata, anche a seguito di regolarizzazione od integrazione da parte dell'interessato, provvede ad inoltrare la domanda stessa, secondo le procedure del SUAP ovvero altre modalità, agli altri uffici comunali od enti competenti ai fini dell'acquisizione di eventuali pareri tecnici che si rendano necessari per le particolarità del caso. I pareri richiesti agli altri uffici competenti dell'amministrazione comunale devono essere resi entro 10 giorni dalla data della richiesta.

7. Qualora, nel corso dell'istruttoria, il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione od autorizzazione, deve comunicarlo al Comune, unicamente in modalità telematica, secondo le procedure del SUAP ovvero in via residuale, nei casi in cui il procedimento amministrativo sia stato attivato e gestito al di fuori del SUAP, tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il termine previsto dal precedente articolo sulla conclusione del procedimento amministrativo, al fine di interrompere lo stesso.
8. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, il competente ufficio od il soggetto che gestisce il canone procede alla determinazione del canone, se dovuto, e ne dà comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato versamento entro il termine indicato comporterà l'archiviazione della domanda.
9. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata ed a darne dimostrazione al competente ufficio, integrando la domanda già trasmessa con copia della quietanza di pagamento.

Articolo 11

Conclusione del procedimento amministrativo

1. Il responsabile della competente unità organizzativa, ottenuta la dimostrazione di avvenuto pagamento del canone da parte del richiedente, conclude il procedimento amministrativo con il rilascio di un provvedimento di concessione od autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o l'installazione di un mezzo pubblicitario od esposizione pubblicitaria.
2. Qualora le risultanze dell'istruttoria non siano favorevoli ovvero la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone non pervenga al competente ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento e comunque prima della data di inizio dell'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria oggetto della domanda, il responsabile della competente unità organizzativa rilascia un provvedimento di motivato diniego della concessione od autorizzazione, garantendo il preavviso di rigetto nelle forme di legge.
3. Qualora l'installazione od esposizione pubblicitaria determini al tempo stesso anche un'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, il provvedimento amministrativo, emanato in rispetto della normativa vigente, comprende l'autorizzazione sia per l'installazione del mezzo pubblicitario od esposizione pubblicitaria sia per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 12

Rilascio della concessione od autorizzazione

1. Il rilascio del provvedimento di concessione od autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o l'installazione di un mezzo pubblicitario od esposizione pubblicitaria è subordinato all'assolvimento, da parte del richiedente, dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto, se dovute;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, altre spese relative al procedimento amministrativo ed altri oneri previsti dalla legge, se dovuti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dal competente ufficio;
 - d) versamento del deposito cauzionale disciplinato dal successivo articolo, ove richiesto;
 - e) versamento dell'intero importo ovvero della prima rata del canone, se dovuto.
2. Il provvedimento di concessione od autorizzazione ovvero di diniego della stessa è trasmesso da parte del competente ufficio al destinatario unicamente in modalità telematica, secondo le procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ovvero in via residuale, nei casi in cui il procedimento amministrativo sia stato attivato e gestito al di fuori del SUAP, tramite posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 13

Deposito cauzionale

1. Ai fini del rilascio del provvedimento di concessione od autorizzazione, il deposito cauzionale è imposto dal responsabile della competente unità organizzativa nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria richiesta comporti la manomissione dello spazio od area pubblica ovvero del bene che si richiede di occupare con conseguente obbligo di ripristino dei luoghi nelle condizioni originarie;
 - b) l'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria richiesta possa arrecare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) specifiche circostanze in ordine alle modalità e/o alla durata della concessione od autorizzazione lo rendano necessario.
2. L'entità della cauzione è stabilita tenuto conto dei seguenti fattori:
 - a) le particolarità dell'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria richiesta;
 - b) i rischi di compromissione del bene pubblico derivanti dall'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria richiesta;

- c) i costi per il ripristino dello stato originario dei luoghi;
 - d) i danni derivanti dall'eventuale inadempimento, da parte del soggetto titolare della concessione od autorizzazione, delle disposizioni e degli obblighi contenuti nel provvedimento amministrativo.
3. La cauzione, non fruttifera di interessi, rimane vincolata al corretto e puntuale espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo da parte del soggetto titolare della concessione od autorizzazione. Lo svincolo della cauzione è subordinato alla verifica, espletata dal competente ufficio a seguito della scadenza del provvedimento, in ordine all'effettiva dismissione dello spazio od area ovvero del bene pubblico occupato e/o del mezzo pubblicitario installato, al ripristino dello stato dei luoghi, all'inesistenza di danni ed all'adempimento, da parte del soggetto titolare della concessione od autorizzazione, di tutti gli obblighi stabiliti dal provvedimento amministrativo.
 4. La verifica di cui al precedente comma è subordinata alla domanda da parte del soggetto titolare della concessione od autorizzazione, da trasmettere unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC), e deve essere espletata dal competente ufficio entro 30 giorni dalla data di protocollazione di detta domanda. Qualora la domanda non pervenga entro un anno dalla data di scadenza della concessione od autorizzazione risultante dal provvedimento amministrativo, il Comune trattiene la cauzione senza alcun obbligo di restituzione.
 5. La cauzione viene restituita entro 30 giorni dalla data della verifica, nel caso di esito positivo.
 6. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da altra garanzia prevista dalla legge.

Articolo 14

Contenuto ed efficacia del provvedimento amministrativo

1. Il provvedimento di concessione od autorizzazione costituisce il titolo che legittima l'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria, salvo nei casi previsti dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari vigenti.
2. Il provvedimento di concessione od autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve contenere:
 - a) l'indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto soggetti utilizzatori dello spazio od area pubblica;
 - b) l'ubicazione e la misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - c) l'indicazione e la superficie dell'area, eventualmente parziale, sulla quale viene esercitata un'attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;

- d) la durata dell'occupazione, rappresentata dalle date di inizio e fine, e l'uso specifico ed esclusivo al quale la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi a carico del soggetto titolare della concessione od autorizzazione;
 - f) l'entità del deposito cauzionale, ove previsto;
 - g) l'importo quale unica soluzione ovvero prima rata del canone, se dovuto.
3. Il provvedimento di concessione od autorizzazione per l'installazione di un mezzo pubblicitario od esposizione pubblicitaria deve contenere:
- a) l'indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto soggetti proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario;
 - b) l'indicazione e la superficie dell'area sulla quale insiste il mezzo pubblicitario o l'esposizione pubblicitaria;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario od esposizione pubblicitaria, la relativa superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'installazione od esposizione pubblicitaria, rappresentata dalle date di inizio e fine;
 - e) gli obblighi a carico del soggetto titolare della concessione od autorizzazione;
 - f) l'entità del deposito cauzionale, ove previsto;
 - g) l'importo quale unica soluzione ovvero prima rata del canone, se dovuto.
4. Qualora il provvedimento amministrativo autorizzi sia l'installazione di un mezzo pubblicitario od esposizione pubblicitaria sia l'occupazione di suolo pubblico, gli elementi previsti dai commi 2 e 3 sono cumulativi.
5. La concessione od autorizzazione ha validità per il periodo in essa indicato, salvo quanto disposto da altre disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

Articolo 15

Obblighi del concessionario

1. Il soggetto titolare della concessione od autorizzazione è tenuto a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e tutte le disposizioni e le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione od autorizzazione, ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) munirsi del provvedimento di concessione od autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria;
 - b) custodire gli atti ed i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria ed esibirli su richiesta del personale incaricato della vigilanza;
 - c) utilizzare lo spazio od area pubblica occupata o sulla quale viene installato il mezzo pubblicitario in modo da non determinare pregiudizi all'esercizio di diritti altrui od arrecare danni a terzi;

- d) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia lo spazio od area pubblica occupata o sulla quale viene installato il mezzo pubblicitario e restituirla integra e pulita alla scadenza della concessione od autorizzazione;
 - e) mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata ed in particolare i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le loro strutture di sostegno, e conservarne l'uso ed il decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione;
 - f) al termine della concessione od autorizzazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata, nonché in caso di revoca o decadenza della stessa o di motivata richiesta del Comune, eseguire a proprie cure e spese tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere installate, la rimessione in pristino dell'assetto originario dei luoghi o beni pubblici occupati e la rimozione di eventuali materiali depositati o di risulta, altrimenti vi provvederà il Comune, previa diffida ad adempiere, con addebito delle spese al soggetto titolare della concessione od autorizzazione;
 - g) rispondere in proprio di tutti gli eventuali danni derivanti al Comune od a terzi per effetto dell'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria;
 - h) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio del provvedimento di concessione od autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - i) versare il canone alle prescritte scadenze, secondo le modalità e nei termini previsti dal Titolo III del presente regolamento;
 - j) conservare per almeno 5 anni le quietanze di pagamento del canone ed esibirle su richiesta dell'ufficio preposto al controllo o del personale autorizzato.
2. È vietato mutare l'uso per il quale la concessione od autorizzazione è stata rilasciata, nonché modificarne le caratteristiche in corso d'uso, senza previa autorizzazione da parte del Comune.

Articolo 16

Titolarità della concessione od autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione od autorizzazione per l'occupazione di spazi od aree pubbliche e/o la diffusione di messaggi pubblicitari ha carattere individuale e non può essere oggetto di subconcessione, cessione o trasferimento a terzi.

Articolo 17

Subentro nella concessione od autorizzazione

1. Qualora il soggetto titolare della concessione od autorizzazione trasferisca a terzi l'attività od il bene in relazione al quale è stato rilasciato il titolo per l'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria, il subentrante che intenda mantenere la

titolarità dell'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria già esistente ha l'obbligo di attivare, entro 30 giorni dal trasferimento, la procedura per il rilascio di una nuova concessione od autorizzazione ai fini del subentro nella precedente, presentando al Comune una domanda secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7, contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione od autorizzazione già rilasciato a suo tempo al cedente.

2. In caso di mancata attivazione della procedura di cui al precedente comma, la nuova occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria sarà considerata abusiva.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione od autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto dell'analogo provvedimento rilasciato a suo tempo al cedente, senza alcun diritto al rimborso del canone già pagato od all'esonero dal pagamento del canone dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma di indennizzo.
4. Il subentro non determina alcuna interruzione dell'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria ai fini dell'assolvimento del canone dovuto. Il subentrante è tenuto al pagamento in solido del canone non ancora versato dal cedente, nonché delle eventuali morosità riscontrate, in ragione della concessione od autorizzazione.
5. Il rilascio del provvedimento di concessione od autorizzazione al subentrante è subordinato al versamento, da parte del subentrante stesso:
 - a) per le occupazioni, installazioni od esposizioni pubblicitarie permanenti, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal cedente;
 - b) per le occupazioni, installazioni od esposizioni pubblicitarie temporanee, del canone a partire dalla data di rilascio del provvedimento, qualora il cedente non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
6. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il canone deve essere versato entro 30 giorni dalla data di richiesta del subingresso.
7. Le variazioni di denominazione o ragione sociale di una persona giuridica, purché restino invariati il codice fiscale e la partita IVA, non determinano l'obbligo di subentro nella titolarità di una concessione od autorizzazione già in essere, fermo restando l'obbligo di comunicazione al Comune unicamente in modalità telematica, secondo le procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ovvero in via residuale, nei casi in cui il procedimento amministrativo sia stato attivato e gestito al di fuori del SUAP, tramite posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 18

Rinnovo e proroga della concessione od autorizzazione

1. Il soggetto titolare della concessione od autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo o la proroga, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere trasmessa al Comune entro i seguenti termini, pena l'impossibilità di garantire la conclusione del procedimento in tempo utile rispetto alla data di inizio risultante dalla domanda, nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo di cui all'articolo 9:
 - a) per le occupazioni, installazioni od esposizioni pubblicitarie permanenti, entro 45 giorni dalla data di scadenza della concessione od autorizzazione in corso;
 - b) per le occupazioni, installazioni od esposizioni pubblicitarie temporanee, entro 10 giorni dalla data di scadenza della concessione od autorizzazione in corso.
3. La domanda di rinnovo o proroga deve essere trasmessa al Comune con le stesse modalità previste dall'articolo 7, comma 1. Nella domanda è necessario indicare gli estremi del provvedimento di concessione od autorizzazione che si intende rinnovare o prorogare, nonché, nel caso di richiesta di proroga, la durata.
4. Al procedimento per il rinnovo o la proroga della concessione od autorizzazione in corso si applicano le stesse regole previste per il rilascio del provvedimento iniziale.
5. Il rinnovo o la proroga della concessione od autorizzazione in corso è subordinato alle stesse condizioni previste dall'articolo 12, comma 1.
6. Non è concesso il rinnovo o la proroga della concessione od autorizzazione in corso se il richiedente non risulta in regola con il versamento del canone dovuto.
7. Le installazioni di mezzi pubblicitari non sono rinnovabili o prorogabili qualora il mezzo abbia subito modifiche strutturali, di superficie o contenuto non comunicate ovvero non autorizzate ai sensi del successivo articolo.

Articolo 19

Variazione della concessione od autorizzazione

1. Ogni variazione che intervenga successivamente al rilascio della concessione od autorizzazione e che modifichi le caratteristiche degli impianti o manufatti utilizzati per l'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria, deve essere oggetto, secondo le tipologie, di comunicazione ovvero nuova domanda al Comune da parte del soggetto titolare del provvedimento.
2. Le variazioni devono essere comunicate al Comune con le stesse modalità previste dall'articolo 7, comma 1. Nella comunicazione ovvero nuova domanda è necessario indicare gli estremi del provvedimento relativo alla concessione od autorizzazione che si intende modificare.
3. Qualora la modifica intervenuta comporti un diverso ammontare del canone dovuto per il periodo in corso, il Comune od il soggetto che gestisce il canone procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla variazione intervenuta e quello già pagato per lo stesso periodo.

Articolo 20

Cessazione della concessione od autorizzazione

1. Il soggetto titolare della concessione od autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, comunicarne la cessazione, giustificandone i motivi. Il solo mancato utilizzo, anche per breve durata, non comporta la cessazione della concessione od autorizzazione né dà diritto alla sospensione od al rimborso del canone dovuto.
2. La comunicazione di cessazione deve essere trasmessa al Comune entro i seguenti termini:
 - a) per le occupazioni, installazioni od esposizioni pubblicitarie permanenti, entro 30 giorni dalla data di scadenza della concessione od autorizzazione in corso;
 - b) per le occupazioni, installazioni od esposizioni pubblicitarie temporanee, entro 7 giorni dalla data di scadenza della concessione od autorizzazione in corso.
3. La comunicazione di cessazione deve essere trasmessa al Comune con le stesse modalità previste dall'articolo 7, comma 1. Nella comunicazione è necessario indicare gli estremi del provvedimento relativo alla concessione od autorizzazione che il soggetto titolare intende disdire, nonché il termine entro il quale si provvederà alla rimozione delle opere installate, al ripristino dello stato originario dei luoghi ed alla rimozione di eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il termine di cui al precedente comma non deve essere superiore:
 - a) per le occupazioni, installazioni od esposizioni pubblicitarie permanenti, a 15 giorni;
 - b) per le occupazioni, installazioni od esposizioni pubblicitarie temporanee, a 5 giorni.
5. Nel caso di cessazione di un'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria permanente, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata la cessazione, sempreché la relativa comunicazione sia trasmessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione. Le comunicazioni presentate dopo tale data avranno validità per l'anno successivo.
6. Nel caso di cessazione di un'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria temporanea, il canone cessa di essere dovuto per il periodo successivo a quello in corso al momento della comunicazione di cessazione.
7. La cessazione non comporta la restituzione del canone già corrisposto per l'anno solare in corso ovvero per il periodo per il quale è stato rilasciato il provvedimento di concessione od autorizzazione.

Articolo 21

Modifica, sospensione e revoca della concessione od autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione od autorizzazione può essere modificato, sospeso o revocato in ogni momento dal Comune, con atto motivato e senza alcun obbligo di indennizzo, nel rispetto delle norme vigenti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero in virtù dell'applicazione di nuove disposizioni di legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione intervenuta.
2. Il provvedimento di modifica, sospensione o revoca è trasmesso al destinatario, unicamente in modalità telematica, secondo le procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. Nel caso di modifica, sospensione o revoca è dovuto il rimborso del canone già corrisposto, secondo la disciplina prevista dall'articolo 71, nelle seguenti modalità:
 - a) per le occupazioni, installazioni od esposizioni pubblicitarie permanenti, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della variazione, sospensione o revoca, senza interessi;
 - b) per le occupazioni, installazioni od esposizioni pubblicitarie temporanee, in misura proporzionale ai giorni od alle fasce orarie comprese nel periodo di durata della variazione, sospensione o revoca, senza interessi.
4. La sospensione o revoca comporta l'obbligo a carico del destinatario di rimuovere le attrezzature ed i manufatti od impianti utilizzati per l'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria entro un congruo termine, indicato nel provvedimento stesso. In caso di inadempienza entro il termine concesso, il competente ufficio dispone la rimozione coattiva con spese a carico del destinatario.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione della concessione od autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione od autorizzazione:
 - a) la violazione degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione od autorizzazione;
 - b) la violazione delle norme del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - c) il mancato o parziale versamento del canone alle prescritte scadenze, previa comunicazione degli importi scaduti al soggetto titolare della concessione od autorizzazione da parte del competente ufficio o del soggetto che gestisce il canone, con l'avvertenza che, in caso di mancata regolarizzazione entro 30 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione od autorizzazione,

l'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria dovrà cessare e, ove ciò non avvenga, la stessa sarà considerata abusiva;

- d) l'uso improprio o comunque diverso da quello previsto dal provvedimento di concessione od autorizzazione dello spazio od area pubblica ovvero del bene pubblico concesso;
- e) l'occupazione eccedente la misura indicata nel provvedimento di concessione od autorizzazione;
- f) la mancata occupazione del suolo pubblico senza giustificato motivo, valutato dal competente ufficio, entro 30 giorni dalla data iniziale della concessione od autorizzazione per le occupazioni permanenti ed entro 7 giorni dalla data iniziale della concessione od autorizzazione per le occupazioni temporanee;
- g) la mancata installazione del mezzo pubblicitario senza giustificato motivo, valutato dal competente ufficio, entro 30 giorni dalla data iniziale della concessione od autorizzazione per le installazioni pubblicitarie permanenti ed entro 5 giorni dalla data iniziale della concessione od autorizzazione per le installazioni pubblicitarie temporanee;
- h) la violazione dell'articolo 16 relativo al divieto di cessione della concessione od autorizzazione a terzi;
- i) qualora vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio del provvedimento di concessione od autorizzazione.

2. La decadenza della concessione od autorizzazione non comporta la restituzione del canone già versato né esonera dal pagamento del canone dovuto per la durata della concessione od autorizzazione rilasciata.
3. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione eventualmente depositata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria come abusiva.
4. In tutti i casi di decadenza, il soggetto titolare della concessione od autorizzazione è tenuto alla rimozione o copertura dell'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria ed alla rimessa in pristino dei luoghi a proprie cure e spese. In caso di inottemperanza, il Comune provvederà d'ufficio con addebito delle spese al soggetto inadempiente, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela possessoria dei beni pubblici.
5. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni od autorizzazioni per la durata della concessione od autorizzazione originaria decaduta.
6. Sono cause di estinzione della concessione od autorizzazione:
 - a) la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica ovvero l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi nei quali è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del

curatore o liquidatore, entro 90 giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione od autorizzazione in corso.

Articolo 23

Occupazioni d'urgenza

1. L'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima che l'interessato abbia presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione od autorizzazione soltanto nei seguenti casi:
 - a) per fronteggiare situazioni d'emergenza;
 - b) per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio;
 - c) per motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Nei casi di cui al precedente comma, l'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio, di norma tramite posta elettronica certificata (PEC), nonché alle competenti autorità, e presentare domanda in sanatoria entro 7 giorni lavorativi dall'inizio dell'occupazione.
3. La domanda deve essere trasmessa al Comune con le stesse modalità previste dall'articolo 7, comma 1, e deve contenere, oltre agli ulteriori elementi richiesti:
 - a) le circostanze di fatto che attestano l'esistenza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b) la data stimata di conclusione dell'intervento.
4. Il competente ufficio provvede a comunicare l'eventuale importo del canone da versare, con obbligo, a carico dell'occupante, di trasmettere quietanza di pagamento entro i 4 giorni successivi.
5. Il competente ufficio provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di cui al comma 1 e, in caso positivo, a rilasciare il provvedimento di concessione od autorizzazione con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
6. In caso di accertamento negativo delle condizioni di cui al comma 1, l'occupazione sarà considerata abusiva e verrà applicata l'indennità prevista dall'articolo 72, comma 1, con obbligo di sgombrare immediatamente lo spazio od area occupata.
7. Per quanto concerne le misure da adottare in materia di circolazione stradale si fa rinvio alle disposizioni previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 24

Occupazioni ed installazioni od esposizioni pubblicitarie abusive

1. Sono considerate abusive le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:

- a) effettuate senza la prescritta concessione od autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista nel relativo provvedimento;
 - b) difformi dalle disposizioni e dagli obblighi contenuti nel provvedimento di concessione od autorizzazione;
 - c) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla superficie eccedente;
 - d) protratte oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga del provvedimento di concessione od autorizzazione ovvero di successivi atti di rinnovo o proroga;
 - e) mantenute in opera nonostante ne sia intervenuta la revoca, la sospensione, la decadenza o l'estinzione ovvero ne sia stata comunicata la cessazione;
 - f) effettuate da una persona fisica o giuridica diversa dal soggetto titolare della concessione od autorizzazione, salvo i casi di subentro previsti dall'articolo 17;
 - g) effettuate in condizioni d'urgenza, senza che l'interessato abbia ottemperato agli obblighi previsti dal precedente articolo ovvero per accertata inesistenza del requisito dell'urgenza da parte del competente ufficio.
2. Sono considerate abusive le installazioni od esposizioni pubblicitarie:
- a) effettuate senza la prescritta concessione od autorizzazione comunale o per le quali non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 8;
 - b) difformi dalle disposizioni e dagli obblighi contenuti nel provvedimento di concessione od autorizzazione;
 - c) eccedenti la superficie concessa, limitatamente alla parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga del provvedimento di concessione od autorizzazione ovvero di successivi atti di rinnovo o proroga;
 - e) mantenute in opera nonostante ne sia intervenuta la revoca, la sospensione, la decadenza o l'estinzione ovvero ne sia stata comunicata la cessazione;
 - f) effettuate da una persona fisica o giuridica diversa dal soggetto titolare della concessione od autorizzazione, salvo i casi di subentro previsti dall'articolo 17.
3. In tutti i casi di occupazione e/o installazione od esposizione pubblicitaria abusiva, la violazione è rilevata con apposito verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale o dagli organi della Polizia Locale o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il Comune dispone la rimozione delle occupazioni, installazioni od esposizioni pubblicitarie abusive. Il responsabile della competente unità organizzativa notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere, entro un congruo termine, alla rimozione dei materiali ed al ripristino dello stato originario dei luoghi. Decorso inutilmente detto termine ovvero nel caso di necessità ed urgenza, si provvede d'ufficio con addebito degli oneri derivanti dalla rimozione, dalla custodia o dallo smaltimento dei materiali rimossi a carico dei trasgressori.

5. Le spese di cui al precedente comma sono dovute, in solido, dai soggetti che hanno effettuato l'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
6. Resta a carico dell'occupante ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati od arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

TITOLO III
**DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE OD ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Articolo 25
Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina le modalità di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria nel Comune di San Vito di Cadore.

Articolo 26
Oggetto del canone

1. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria è dovuto per:
 - a) l'occupazione di qualsiasi natura, anche abusiva o senza titolo, delle aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, effettuata con impianti installati su aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da un luogo pubblico od aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.
2. Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'articolo 27, commi 7 ed 8, del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di ogni canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. In presenza di entrambi i presupposti impositivi, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, con riferimento allo stesso soggetto attivo.

4. Nei casi in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al corrispondente canone la porzione di occupazione di suolo pubblico eccedente.
5. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate con mezzi pubblicitari sui tratti delle strade provinciali situate all'interno del centro abitato del Comune sono soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia, sia al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, dovuto al Comune.

Articolo 27

Soggetto obbligato al pagamento

1. Il canone è dovuto dal soggetto titolare della concessione od autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, come risultante dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari, il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido al pagamento del canone.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
4. Il canone è indivisibile e viene versato indifferentemente da uno dei contitolari del provvedimento di concessione od autorizzazione in base al principio generale della solidarietà passiva tra i condebitori previsto dall'articolo 1292 del Codice civile, salvo il diritto di regresso.

Articolo 28

Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere

1. La tariffa standard annua applicabile ai fini della quantificazione del canone è quella prevista dall'articolo 1, comma 826, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La tariffa standard giornaliera applicabile ai fini della quantificazione del canone è quella prevista dall'articolo 1, comma 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Ai fini della determinazione delle tariffe standard di cui ai precedenti commi si considera la popolazione residente del Comune di San Vito di Cadore alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. Le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori relativi alle fattispecie previste dal canone sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si continuano ad applicare le tariffe già in vigore.

Articolo 29

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune di San Vito di Cadore, agli effetti dell'applicazione del canone, appartiene alla classe dei Comuni fino a 10.000 abitanti.

Articolo 30

Versamento del canone

1. Per le occupazioni, installazioni od esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone relativo alla prima annualità deve essere corrisposto, di norma in unica soluzione, prima che il provvedimento di concessione od autorizzazione sia rilasciato. Per le annualità successive, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. Per le occupazioni, installazioni od esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone deve essere corrisposto, di norma in unica soluzione, prima che il provvedimento di concessione od autorizzazione sia rilasciato.
3. Qualora l'importo del canone sia superiore ad Euro 200,00, è ammessa, su richiesta dell'interessato al Comune od al soggetto che gestisce il canone, la possibilità di una rateizzazione nei seguenti termini:
 - a) per le occupazioni, installazioni od esposizioni pubblicitarie permanenti, in 4 rate trimestrali di pari importo con scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, sempreché la data di scadenza del provvedimento di concessione od autorizzazione sia successiva a detti termini;
 - b) per le occupazioni, installazioni od esposizioni pubblicitarie temporanee, in massimo 4 rate di pari importo da corrispondersi entro il termine di scadenza del provvedimento amministrativo.
4. La richiesta di rateizzazione di cui al precedente comma può essere inclusa già nella domanda di cui all'articolo 7.
5. Il mancato versamento, anche di una sola rata, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro.
7. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 786, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al Comune od al soggetto che gestisce il canone, secondo le modalità indicate.

8. Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, finalizzate alla fornitura di servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 36, il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per i termini la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
10. Per i pagamenti non corrisposti ovvero eseguiti oltre i termini stabiliti, si applicano gli interessi legali e le sanzioni previste dall'articolo 72, comma 3.

CAPO I

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 31

Criteri per la determinazione del canone

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, il canone è determinato, sulla base della tariffa applicata, in relazione ai seguenti elementi:
 - a) la durata dell'occupazione;
 - b) la misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento delle frazioni decimali all'unità superiore;
 - c) la tipologia di occupazione, a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del tipo di attività esercitata, delle modalità di occupazione e del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa;
 - d) le finalità dell'occupazione;
 - e) la zona del territorio comunale nella quale è effettuata l'occupazione, tenuto conto del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali, effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determinazione del responsabile della competente unità organizzativa.

Articolo 32

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico e degli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, spazi ed aree pubbliche del Comune di San Vito di Cadore sono classificate in due categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Alle strade ed agli spazi ed aree pubbliche appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata.
3. L'elenco delle strade e degli spazi ed aree pubbliche appartenenti a ciascuna delle due categorie è riportato nell'Allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 33

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone è determinato con applicazione della tariffa annuale, divisa in dodicesimi, moltiplicata per ogni singolo mese di utilizzo, considerando le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella deliberazione di approvazione delle tariffe, per giorni ovvero fasce orarie.

Articolo 34

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni decimali all'unità superiore.
2. Ai fini della commisurazione dell'occupazione si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto della concessione od autorizzazione rilasciata.
3. Nel caso di occupazioni eccedenti i 1.000 metri quadrati, la superficie eccedente tale misura è considerata, ai fini del calcolo del canone, in ragione del 10 per cento.

4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo stesso.
5. Per le occupazioni del sottosuolo, la tariffa annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la predetta tariffa va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 litri; per i serbatoi di maggiore capacità, essa è aumentata di un quarto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.
7. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione od autorizzazione.
8. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che, in relazione alla stessa area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Articolo 35 ***Passi carrabili***

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità.

Articolo 36 ***Occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità***

1. Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, finalizzate alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare del provvedimento di concessione od autorizzazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto di cui sopra, sulla

base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfetaria relativa alla classe dei Comuni fino a 20.000 abitanti di cui all'articolo 1, comma 831, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 848, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune mediante autodichiarazione da trasmettere, tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. In ogni caso, l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad Euro 800,00.
4. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Articolo 37

Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione od autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. La domanda per le occupazioni di cui al precedente comma, soggetta alle stesse modalità previste dall'articolo 7, deve essere presentata da un operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni, e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con un unico gestore di servizi di telecomunicazioni) ovvero il mantenimento dell'infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") ovvero il mantenimento dell'infrastruttura già esistente, garantendo pari trattamento tra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione od autorizzazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) ha una durata minima di 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area debitamente ripristinata.
4. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 diretta a soddisfare oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione od autorizzazione temporanea per una durata massima di 90 giorni.

5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 38

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nel vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni con passi carrabili;
- i) le occupazioni con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- j) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale e pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperti di durata non superiore a 60 minuti;
- k) le occupazioni occasionali con vasi e fioriere a scopo ornamentale all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocate per delimitare spazi di servizio e risultino facilmente movibili;
- l) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici od automezzi operativi di durata non superiore a 6 ore;
- m) le occupazioni relative alla messa in sicurezza ed al ripristino di edifici ed aree dissestate a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo

necessario per la ricostruzione od il rispristino dell'agibilità e comunque non oltre i primi 3 anni dalla data di accantieramento.

CAPO II

DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 39

Tipologie degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento, costituiscono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva od acustica.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano come insegne d'esercizio tutte le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili di carattere permanente, che siano opachi, luminosi od illuminati, esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze od in prossimità di un esercizio, un'industria od un'attività di commercio, arte o professione, contenenti il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività alla quale si riferiscono.
3. Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, si considerano comunque rilevanti tutte le forme di comunicazione aventi lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi nell'esercizio di un'attività economica o di orientare l'interesse del pubblico verso prodotti, soggetti, attività ed opinioni.

Articolo 40

Criteri per la determinazione del canone

1. Per le installazioni od esposizioni pubblicitarie, il canone è determinato, sulla base della tariffa applicata, in relazione ai seguenti elementi:
 - a) la zona del territorio comunale nella quale viene effettuata l'installazione od esposizione pubblicitaria, tenuto conto del valore economico dell'area;
 - b) la superficie del mezzo od impianto pubblicitario, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni decimali all'unità superiore;

- c) la modalità di diffusione del messaggio pubblicitario, a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore;
 - d) la durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, le strade, spazi ed aree pubbliche del Comune di San Vito di Cadore sono classificate in un'unica categoria, senza graduazione delle tariffe applicate tra le varie zone del territorio comunale.
 3. In ogni caso, il canone per le installazioni od esposizioni pubblicitarie temporanee è calcolato sulla base di periodi di durata minima determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe. Oltre i 90 giorni, si applica la tariffa annua.

Articolo 41

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Per i mezzi pubblicitari bifacciali, ai fini del calcolo del canone le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento per ciascuna di esse.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in relazione alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, con arrotondamento della stessa.
4. Per i mezzi pubblicitari di dimensione volumetrica, il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. Sono considerati come separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un comune strumento di supporto.
6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili allo stesso soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. È considerato come un unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone, in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre ovvero costituita da più moduli componibili.
8. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini od oggetti promozionali ovvero mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona o distributore utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora od effettuata mediante proiezioni, il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
10. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Articolo 42

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata per conto proprio od altrui all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, compresi i veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto, è soggetta al canone limitatamente alla superficie eccedente quella esentata ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera f.
2. La pubblicità di cui al presente articolo è considerata come permanente ad ogni effetto, indipendentemente dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste dello stesso per esigenze di servizio o manutenzione.
3. I veicoli utilizzati per la pubblicità visiva di cui al presente articolo, non sottoposti ad un provvedimento autorizzatorio in quanto mezzi pubblicitari mobili, diventano mezzi pubblicitari statici qualora si trovino in sosta prolungata o permanente sul territorio comunale, con conseguente obbligo di occultare la superficie interessata dal messaggio pubblicitario, costituendo in caso contrario una forma abusiva di diffusione pubblicitaria.
4. Per la pubblicità di cui al presente articolo, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso, il soggetto che utilizza il veicolo per la diffusione del messaggio pubblicitario è obbligato in solido al pagamento.

Articolo 43

Maggiorazioni

1. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in forma luminosa od illuminata, si applicano le maggiorazioni previste nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 44

Riduzioni

1. Il canone è ridotto del 50 per cento per:
 - a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 45

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso.

TITOLO IV

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 46 ***Disposizioni generali***

11. Il presente Titolo disciplina le modalità di applicazione del servizio delle pubbliche affissioni nel Comune di San Vito di Cadore.

Articolo 47 ***Gestione del servizio delle pubbliche affissioni***

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021, il canone disciplinato nel precedente Titolo è applicato anche al servizio delle pubbliche affissioni nel Comune di San Vito di Cadore.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni, di esclusiva competenza comunale, è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune o del soggetto che gestisce il canone, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché, ove previsto e nella misura stabilita dalle disposizioni di cui al successivo articolo, di messaggi di carattere commerciale o diffusi nell'esercizio di attività economiche, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

Articolo 48 ***Tipologia degli impianti delle affissioni***

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche od immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie complessiva destinata alle pubbliche affissioni, salvo quanto previsto dal successivo comma, è così ripartita:
 - a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica, il 30 per cento;
 - b) per le affissioni di natura commerciale, il 70 per cento.
3. La ripartizione della superficie complessiva di cui al precedente comma può essere soggetta a variazioni per esigenze di forza maggiore o pubblica utilità. In ogni caso, il tasso percentuale riservato alle affissioni di cui alla lettera a) può superare quello

destinato alle affissioni di cui alla lettera b) e, comunque, non può essere diminuito in misura inferiore al 30 per cento della superficie complessiva.

Articolo 49 ***Impianti privati per affissioni dirette***

1. La Giunta Comunale può, con deliberazione, concedere a soggetti privati, diversi dal soggetto che gestisce il canone, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti, constatata la rispondenza alle esigenze ed alle specificità locali.
2. La concessione è subordinata allo svolgimento di specifica gara ed è disciplinata da un'apposita convenzione, la quale deve contenere:
 - a) la durata della concessione;
 - b) il numero e l'ubicazione degli impianti da installare;
 - c) il canone annuo dovuto al Comune od al soggetto che gestisce lo stesso;
 - d) ogni altra condizione del rapporto concessorio relativa a spese, modalità e tempi di installazione e rimozione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo, revoca e decadenza della concessione, ecc.

Articolo 50 ***Determinazione del canone***

1. Il canone per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido, dal soggetto che richiede il servizio e dal soggetto nell'interesse del quale il servizio è richiesto.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli aventi una misura standard di centimetri 70 per 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni ed i successivi periodi sono calcolati in ragione di multipli di 5 giorni.
4. Le tariffe da applicare per il calcolo del canone sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Qualora non espressamente deliberate entro detto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. La Giunta Comunale, con deliberazione, può determinare maggiorazioni e riduzioni del canone in funzione della durata dell'affissione e del numero e delle dimensioni dei manifesti.

Articolo 51

Riduzioni

1. È prevista la riduzione del canone nella misura del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente privo di scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) annunci mortuari.
2. I manifesti di cui alle lettere da a) a d) del precedente comma beneficiano della riduzione a condizione che, qualora contengano indicazioni di natura commerciale quali pubblicità, logotipi o sponsor, la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10 per cento del totale, con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 52

Esenzioni

1. L'esenzione dal canone si applica nei seguenti casi:
 - a) manifesti concernenti le funzioni e le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, regionali, amministrative e per il Parlamento europeo;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria ai sensi di legge;
 - f) manifesti relativi a corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 53

Modalità per l'espletamento delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una domanda presentata attraverso un modello, secondo le modalità indicate dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone.

2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone.
3. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario da parte del Comune o del soggetto che gestisce il canone. Qualora detto termine tassativo non sia rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata, senza alcun diritto al rimborso o risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale determina la rinuncia all'affissione, con l'obbligo di corrispondere comunque la metà del canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune od il soggetto che gestisce il canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle pubbliche affissioni causato da avverse condizioni meteorologiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune od il soggetto che gestisce il canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata per iscritto al committente, da parte del Comune o del soggetto che gestisce il canone, entro 10 giorni dalla domanda di affissione.
7. Nei casi di ritardo nell'effettuazione delle pubbliche affissioni di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare per iscritto la commissione, senza alcun onere a suo carico, ed il Comune od il soggetto che gestisce il canone rimborsa le somme versate entro 90 giorni.
8. Il committente ha la facoltà di annullare la domanda di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere comunque la metà del canone dovuto.
9. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata od anticipata. La domanda deve essere trasmessa per iscritto al Comune od al soggetto che gestisce il canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti all'inizio del periodo di affissione prenotato e sarà valutata in base alla disponibilità degli spazi.
10. Il Comune od il soggetto che gestisce il canone sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo a sua disposizione, nel frattempo, i relativi spazi.
11. Per le pubbliche affissioni richieste per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di natura commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un importo minimo pari ad Euro 30,00 per ciascuna commissione.

12. Il Comune od il soggetto che gestisce il canone mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi e, su richiesta, anche il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 54 ***Affissioni abusive***

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le domande ed i pagamenti del canone dovuto.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente alla data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Alle affissioni abusive si applica l'indennità prevista dall'articolo 72, comma 1.
4. Per la deaffissione o copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto del formato di centimetri 70 per 100 è stabilito in Euro 5,00. Per i manifesti abusivi di formato multiplo rispetto al precedente, il costo aumenta in misura proporzionale.

Articolo 55 ***Vigilanza***

1. Il Comune od il soggetto che gestisce il canone e la Polizia Locale esercitano il controllo sulla corretta e puntuale applicazione delle disposizioni che disciplinano le pubbliche affissioni, essendo abilitati ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti, a contestare le violazioni riscontrate ed a effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Il materiale abusivo deaffisso verrà distrutto.

Articolo 56 ***Norme di rinvio***

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente Titolo ed al Titolo VI del presente regolamento.

TITOLO V
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI
AL DEMANIO OD AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 57
Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, nel Comune di San Vito di Cadore.

Articolo 58
Oggetto del canone

1. Il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, di spazi ed aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni relative al canone di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'articolo 1, comma 842, della Legge n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 59
Soggetto obbligato al pagamento

1. Il canone è dovuto dal soggetto titolare del provvedimento di autorizzazione e concessione ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, come risultante dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, in

proporzione alla superficie risultante dal provvedimento ovvero, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 60

Commercio su aree pubbliche

1. Per la disciplina del commercio su aree pubbliche si rimanda integralmente al Piano del commercio su aree pubbliche adottato dal Comune ed al quadro normativo vigente in materia.
2. Lo svolgimento dei mercati e delle fiere, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico in occasione di tali eventi e le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante od in occasione di manifestazioni straordinarie sono disciplinate dal Piano del commercio su aree pubbliche adottato dal Comune e dal quadro normativo vigente in materia.

Articolo 61

Procedimento amministrativo

1. Per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e concessione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si rimanda integralmente al Piano del commercio su aree pubbliche adottato dal Comune ed al quadro normativo vigente in materia.
2. Per il subentro nella titolarità del provvedimento di autorizzazione e concessione ed il rinnovo, la modifica, la rinuncia, la decadenza, la sospensione e la revoca del titolo, si rimanda integralmente al Piano del commercio su aree pubbliche adottato dal Comune ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 62

Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere

1. La tariffa di base annua applicabile ai fini della quantificazione del canone è quella prevista dall'articolo 1, comma 841, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La tariffa di base giornaliera applicabile ai fini della quantificazione del canone è quella prevista dall'articolo 1, comma 842, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Ai fini della determinazione delle tariffe di base di cui ai precedenti commi si considera la popolazione residente del Comune di San Vito di Cadore alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

4. Le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori relativi alle fattispecie previste dal canone sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si continuano ad applicare le tariffe già in vigore.
5. In ogni caso, le tariffe di base di cui ai commi 1 e 2 possono essere aumentate nella misura massima del 25 per cento delle tariffe stesse.

Articolo 63 ***Classificazione del Comune***

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 841 e 842, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune di San Vito di Cadore, agli effetti dell'applicazione del canone, appartiene alla classe dei Comuni fino a 10.000 abitanti.

Articolo 64 ***Criteri per la determinazione del canone***

1. Il canone è determinato, sulla base della tariffa applicata, in relazione ai seguenti elementi:
 - a) la durata dell'occupazione;
 - b) la superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni decimali all'unità superiore;
 - c) la tipologia di occupazione, a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore;
 - d) la zona del territorio comunale nella quale è effettuata l'occupazione, tenuto conto del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 65 ***Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche***

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade, spazi ed aree pubbliche del Comune di San Vito di Cadore sono classificate in un'unica categoria, senza graduazione delle tariffe applicate tra le varie zone del territorio comunale.

Articolo 66
Modalità di applicazione del canone

1. Si applica la tariffa giornaliera frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. Per occupazioni superiori a 9 ore, si applica la tariffa intera.

Articolo 67
Versamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, o le altre modalità previste dal codice stesso.
2. Per le occupazioni effettuate dal soggetto titolare di una concessione con posteggio fisso, il canone relativo ai giorni della prima annualità deve essere corrisposto, di norma in unica soluzione, prima che il provvedimento di autorizzazione e concessione sia rilasciato. Per i giorni delle annualità successive a quella del rilascio del titolo, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Qualora l'importo del canone sia superiore ad Euro 200,00, è ammessa, su richiesta dell'interessato al Comune od al soggetto che gestisce il canone, la possibilità di una rateizzazione in 4 rate trimestrali di pari importo con scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, sempreché la data di scadenza della concessione ed autorizzazione sia successiva a detti termini.
4. Per le occupazioni effettuate dagli operatori precari, come individuati dal Piano del commercio su aree pubbliche, il canone deve essere corrisposto secondo le modalità indicate dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, fermo restando l'obbligo di utilizzo della piattaforma di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 68
Riduzioni

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone.

Articolo 69
Subentro e cessazione

1. Nel caso di subentro nell'attività commerciale, il subentrante che intenda mantenere la titolarità dell'autorizzazione e concessione già esistente è tenuto al pagamento in solido del canone non ancora versato dal cedente, nonché delle eventuali morosità riscontrate, in ragione dell'autorizzazione e concessione.
2. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone dovuto.
3. Nel caso in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione e concessione rinunci alla stessa, con la comunicazione di rinuncia può richiedere il rimborso del canone già versato per il periodo di occupazione non usufruito.

TITOLO VI

RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

Articolo 70 ***Disposizioni generali***

1. Il presente Titolo disciplina le procedure di rimborso, di irrogazione delle indennità e sanzioni e di riscossione coattiva relative all'applicazione dei canoni di cui ai Titoli III, IV e V del presente regolamento.

Articolo 71 ***Rimborsi***

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, mediante apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno nel quale è stato effettuato il versamento ovvero da quello nel quale è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune od il soggetto che gestisce il canone provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. In alternativa alla restituzione, le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente stesso al Comune a titolo di canone.
4. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 72 ***Indennità e sanzioni***

1. Alle occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari qualificate come abusive ai sensi del presente regolamento si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
2. Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari abusive, risultanti dal verbale redatto dal competente pubblico ufficiale o dagli organi della Polizia Locale o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, sono considerate permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente alla data del verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.

3. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alle prescritte scadenze si applicano:
 - a) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma 1 né superiore al doppio dello stesso;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo notificato dal funzionario responsabile secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria abusiva sono obbligati, in solido, al pagamento dell'indennità di cui al comma 1 e delle spese di rimozione e custodia dei materiali e di ripristino dello stato originario dei luoghi. Ciascuno di essi risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità di cui al comma 1 non sana l'occupazione, installazione od esposizione pubblicitaria abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata mediante la domanda ed il conseguente rilascio del provvedimento di concessione od autorizzazione.
7. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento per le quali non siano dettagliate specifiche sanzioni ai sensi di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 73

Accertamento e riscossione coattiva

1. Le attività di accertamento e riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento sono svolte mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dall'articolo 1, comma da 792 a 795, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Con le stesse modalità di cui al precedente comma sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione e la custodia dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino dei luoghi nel caso di occupazioni, installazioni od esposizioni pubblicitarie abusive.
3. Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune ovvero dal soggetto affidatario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

4. Il Comune od il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento del canone, procederà alla riscossione coattiva, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'articolo 1, commi da 796 a 801, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 74
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione dei canoni restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 75 ***Disposizioni transitorie***

1. L'entrata in vigore del presente regolamento non comporta la decadenza dei provvedimenti di concessione od autorizzazione che risultano validi ed attivi alla data del 31 dicembre 2020 e relativi ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 76 ***Disposizioni finali***

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria od incompatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 77 ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 1.

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

**ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione,
occupazione od esposizione pubblicitaria, limitatamente alle occupazioni,
di cui all'art. 1, c. 819, lett. a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

Ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, occupazione od esposizione pubblicitaria, limitatamente all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le strade, gli spazi e le aree pubbliche del Comune di San Vito di Cadore sono classificate in due categorie.

PRIMA CATEGORIA:

- Via Nazionale, dal n. civico 48 (casa Pagan) fino all'intersezione con Via Ladinia (fronte la Canonica);
- Corso Italia, dal n. civico 1 (fronte la Canonica) fino al n. civico 79 (casa Salgherina);
- Via Costa, dal n. civico 1 al n. civico 7;
- Piazzale antistante la sede dell'A.P.T. Val Boite Cadore, sia il lato sinistro sia il lato destro di Via Nazionale;
- Via Beata Vergine della Difesa, dalla sede A.P.T. fino alla Chiesa Beata Vergine della Difesa con annesso piazzale sede di mercato;
- Piazzale a lato della Cassa Rurale in Via Nazionale;
- Piazzale antistante il Nuovo Centro Commerciale;
- Piazzale a fianco della sede Municipale;
- Piazzale a fianco dello stabile ex Asilo;
- Piazzale fronte la Cooperativa;
- Piazzale fronte la casa Salgherina;
- Sede ex ferrovia delle Dolomiti dall'intersezione con Via Ladinia all'intersezione con Via San Marco;
- Prolungamento di Via Ladinia fino all'intersezione con Via Nazionale;
- Piazzale soprastante il Nuovo Centro Commerciale.

SECONDA CATEGORIA:

- Tutte le restanti strade, spazi ed aree pubbliche ricadenti nel territorio del Comune di San Vito di Cadore.

- Prima categoria
- Seconda categoria

